



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 del 14/12/2023

OGGETTO:

**Canone Unico Patrimoniale istituito ai sensi della Legge 160/2019 –  
Approvazione tariffe anno 2024**

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di dicembre e alle ore 17:35, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Partecipa il Dott. Andrea Martelli Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	Sindaco	<b>X</b>	-
MULE' Enzo	Assessore	<b>X</b>	-
MOBILIA Enzo Cristoforo	Vice Sindaco	<b>X</b>	-
SERINO Giada	Assessore	-	<b>X</b>
PACCHINI Manuela	Assessore	<b>X</b>	-

4

1

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all'esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Esecutiva



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 : *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che : *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

**Dato atto** che con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.02.2021, ai sensi della legge 160/2019, è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

GC n. 148 del 14/12/2023

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 32 del 28.05.2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 01/01/2021;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art.48 del TUEL, la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale;

**Richiamati** i commi 826, 827 e 831 dell'art.1 della legge 160/2019 che, secondo i quali per i Comuni con popolazione con fino a 10.000 abitanti, la misura della tariffa standard del canone è stabilita come segue:

- la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è di euro 30,00;
- la tariffa *standard* giornaliera al metro quadrato per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, è di euro 0,60;
- la tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a euro 1,50;

**Richiamati** inoltre i commi 837 e 843 dell'art.1 della Legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati;

**Preso atto** che la norma precisa al comma 838 che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il cosiddetto canone unico. A differenza di quest'ultimo il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

**Visto che** i commi 841 e 842 dell'art.1 della legge 160/2019 stabiliscono per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- la tariffa *standard* annua di euro 30,00;
- la tariffa *standard giornaliera* di euro 0,60;

**Richiamata** la delibera n. 149 del 29.12.2022, di determinazione delle tariffe CUP per l'anno 2023;

**Considerato** che con riguardo al difficile contesto economico che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno proporre la conferma anche per l'anno 2024 delle tariffe approvate per l'anno in corso;

**Vista** l'allegata tabella contenente i coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengono in considerazione l'importanza delle aree degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (Allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

GC n. 148 del 14/12/2023

suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come definite nel quadro tariffario (Allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 01/01/2024;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

**Vista** la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visti** i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale,

All'unanimità di voti, legalmente espressi;

**DELIBERA**

- di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come definite nel quadro tariffario (Allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 01/01/2024;
- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

GC n. **148 del 14/12/2023**

- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;
- Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1<sup>o</sup> comma dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI BIBBONA**  
Provincia di Livorno

GC n. **148 del 14/12/2023**

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Allegato A  
(Allegato\_A\_tariffe\_CUP\_2024.pdf - 2DB92B77BA94A012F825040C4854731B6B83C95E58932DEBAB65F6D615FA0DEF)

TESTO PROPOSTA  
(S70\_2023\_410.rtf - 42FEB0F66E4AF0A122648282E7E249FACE45A9EB1C4E6320826FB32BBAE24736)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE\_S70\_2023\_410.rtf.pdf.p7m - CD2A2D40D14F5E490FB548380D02476B8107BD629301256E64D51A45B5E7EA78)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE\_S70\_2023\_410.rtf.pdf.p7m - ED7DF671989EB6B8FB878574A875C9FFD9865F92C5712FBC4E1771337889B7D5)

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Martelli

---

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

---